

Circolare n. 7 del 16/09/2010

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
AREA CONTRIBUTI

Circolare n._7_del 16/09/2010

A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE
Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.
Roma

ALLA F.I.E.G.
Roma e Milano

ALLA AERANTI CORALLO
Ancona

ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA
Loro Sedi

ALLA CASAGIT
Roma

OGGETTO:

LEGGE N. 247/2007 – SGRAVIO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO. MODALITÀ OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO CONTRIBUTIVO.

L'articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (cosiddetta decontribuzione).

La stessa norma ha istituito - in via sperimentale - un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010

La materia per l'anno 2008 è stata disciplinata dal D.M. 7 maggio 2008 (G.U. n.178 del 31/07/2008). Per l'anno 2009, invece, è intervenuto il D.M. 17 dicembre 2009 (G.U. n. 58 dell'11/03/2010). La gestione del beneficio contributivo è affidata all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori assicurati presso l'INPGI. L'INPS ha illustrato gli adempimenti relativi all'anno 2009 con la Circolare n. 39 del 18/03/2010 e con Messaggio n. 21389 del 17/08/2008.

Al riguardo, si ricorda che la misura del beneficio trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.

Ai fini della determinazione del predetto limite massimo, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, comprensiva delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 797/1955 e successive modificazioni.

Come disposto dal citato D.M. 7/05/2008, ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:

- a. essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del suddetto decreto, ove non depositati, entro trenta giorni da quest'ultima data;
- b. prevedere erogazioni:
 - 1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
 - 2) correlate a parametri idonei a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.

Il beneficio contributivo è pari:

- all'aliquota a carico del datore di lavoro (entro il limite massimo di 25 punti), al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate;
- all'intera aliquota posta a carico del lavoratore (per i giornalisti 8,69% - l'eventuale contributo aggiuntivo dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n.438/92 non costituisce, invece, oggetto di sgravio).

Si ricorda che, per il calcolo dello sgravio contributivo, deve essere presa in considerazione l'aliquota INPGI in vigore nel mese di corresponsione del premio e che lo stesso non può eccedere l'importo autorizzato dall'INPS, che costituisce la misura massima dell'agevolazione possibile.

Si ricorda, altresì, che:

1. lo sgravio contributivo non spetta quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 9/10/1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/1989, n. 389.
2. la concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n. 296, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi.
3. **sono escluse** dall'applicazione dello sgravio **le pubbliche amministrazioni** di cui al decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).

FRUIZIONE SGRAVIO CONTRIBUTIVO

Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che – con riferimento ai dipendenti assicurati presso l'INPGI – siano stati ammessi allo sgravio per l'anno 2009 opereranno come segue:

- determineranno l'ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall'INPS;
- riporteranno il relativo importo nella sezione "Totali e Stampe" - "Altri Contributi" – "Sgravi Decontribuzione" della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito "Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A." e/o "Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.", a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.

Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate entro il mese di dicembre 2010 (ultima denuncia contributiva utile scadenza 16/01/2011).

I datori di lavoro autorizzati dall'INPS, contestualmente alle predette operazioni di recupero dello sgravio spettante, sono tenuti ad inoltrare all'INPGI un elenco - debitamente compilato e sottoscritto (vedi schema allegato) - dei dipendenti interessati dallo sgravio, in cui per ogni giornalista sia riportato:

- la retribuzione annua imponibile;
- l'importo effettivo del premio;
- l'importo della retribuzione oggetto di decontribuzione;
- l'importo della quota di sgravio spettante al giornalista;
- l'importo della quota di sgravio spettante all'Azienda.

Si precisa che i datori di lavoro che non presentino il suddetto elenco, ovvero che non risultino in uno stato di correttezza contributiva presso l'INPGI, anche se autorizzati dall'INPS, non potranno usufruire dello sgravio contributivo.

Le aziende - autorizzate dall'INPS allo sgravio contributivo per l'anno 2009 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso/cessato l'attività e/o la posizione contributiva presso l'INPGI, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante dovranno presentare apposita istanza all'INPGI.

Si riportano, di seguito, le aliquote contributive INPGI a carico dei datori di lavoro, che possono essere oggetto di sgravio:

- IVS	20,28 %
- DS	1,31 % (lo 0,30% di cui all'art. 25, c.4, L.845/78 è escluso)
- ANF	0,05 %
- Mobilità	0,30 %;
- Fondo Garanzia TFR	0,30 %
Totale	22,24 %

La percentuale del 22,24 % sopra riportata rappresenta la quota massima di ottenibile. Infatti, ogni azienda - entro il tetto autorizzato dall'INPS - potrà determinare la misura della propria quota di sgravio, nei limiti delle contribuzioni effettivamente dovute all'INPGI. Ad esempio, le aziende editrici di quotidiani che occupano più di 50 dipendenti, che non pagano quindi il contributo al fondo di garanzia TFR, oltre alla quota del dipendente (8,69%) potranno recuperare soltanto il 21.94% (22.24% - 0.30%).

Qualora la denuncia mensile non consentisse l'integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi, entro il 16 gennaio 2011. Successivamente a tale data, gli eventuali crediti residui potranno essere oggetto di richiesta di rimborso.

I datori di lavoro che dovessero beneficiare indebitamente dello sgravio contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dal regime sanzionatorio adottato dall'INPGI.

Il datore di lavoro avrà cura di restituire al giornalista interessato la quota di sgravio di sua competenza.

Gli Uffici INPGI restano, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario:

- Responsabile Area Contributi: Augusto Moriga – e-mail augusto.moriga@inpgi.it (mailto:augusto.moriga@inpgi.it);
- Settore Riscossione: Lucia Bissioni – e-mail lucia.bissioni@inpgi.it (mailto:lucia.bissioni@inpgi.it);
- Settore Recupero Crediti: Flaviano Di Liello – e-mail flaviano.diliello@inpgi.it (mailto:flaviano.diliello@inpgi.it).

Distinti saluti.

Il Vice Direttore Generale

Files allegati:



[Elenco beneficiari](https://www.inpgi.it/sites/default/files/PC-07-CV - Allegato - Elenco Beneficiari - Modello denuncia.doc) (https://www.inpgi.it/sites/default/files/PC-07-CV - Allegato - Elenco Beneficiari - Modello denuncia.doc)



[Elenco beneficiari](https://www.inpgi.it/sites/default/files/PC-07-CV - Allegato - Elenco Beneficiari - Modello denuncia.pdf) (https://www.inpgi.it/sites/default/files/PC-07-CV - Allegato - Elenco Beneficiari - Modello denuncia.pdf)